Nota informativa del 06 febbraio 2019

1

Studio Brunello e Partner
PROFESSIONISTI PER LE IMPRESE

Nota n°: 2/2019

Oggetto: Accantonamento TFM

Sommario: Con l'ordinanza n. 26431/2018 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della deducibilità degli accantonamenti al TFM degli amministratori, riconoscendone la deduzione per competenza, a condizione che il diritto all'indennità così come la quantificazione del relativo importo, risultino da atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, al fine di evitare possibili abusi nell'immediatezza della chiusura del bilancio.

Nella presente nota evidenziamo brevemente gli elementi qualificanti dell'ordinanza in esame, richiamando altresì gli orientamenti in materia di deducibilità dell'accontamento TFM.

Contenuto:

La disciplina relativa alla deducibilità dell'accantonamento dell'indennità di trattamento di fine mandato degli amministratori è stata oggetto nel corso degli anni di diverse interpretazioni.

L'orientamento consolidato dell'A.E. e della Corte di Cassazione ha portato a considerare, fino ad oggi, l'indennità di fine mandato deducibile per competenza dal reddito d'impresa, purché il diritto alla sua percezione risulti da data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Nel caso in cui tale condizione non fosse soddisfatta, il TFM, secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 5 del TUIR per gli ordinari compensi spettanti agli amministratori, diviene deducibile in base al criterio di cassa, ovvero all'atto dell'erogazione di tale indennità.

Ciò premesso, Vi segnaliamo che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26431/2018 si è pronunciata, da un lato confermando la legittimità di dedurre per competenza l'accontamento TFM a condizione che il diritto a percepire tale indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, ribadendo quindi l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ma dall'altro aggiungendo, e in questo risiede l'elemento

Nota informativa del 06 febbraio 2019



di novità, che anche l'importo del TFM deve essere quantificato in un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

L'ordinanza trae origine da una controversia concernente la deducibilità dell'accantonamento dell'indennità di fine mandato in base al principio di competenza, il cui diritto al percepimento nel caso specifico era stato determinato con delibera del consiglio di amministrazione.

La Cassazione, pronunciandosi sulla questione, ha evidenziato che:

- "affinché possa essere invocata la deducibilità per competenza....non è sufficiente una generica determinazione di attribuzione del TFM a ciascuno degli amministratori in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione, senza specificazione del relativo importo";
- 2. è necessario "che l'importo sia determinato prima dell'inizio del rapporto con atto di data certa, anche al fine di evitare, in termini generali, possibili abusi nella immediatezza della chiusura del bilancio".

Merita inoltre rilevare che i giudici di legittimità, stante l'incertezza normativa oggettiva nonché l'assenza di precedenti giurisprudenziali al riguardo, hanno riconosciuto al contribuente la disapplicazione delle sanzioni.

Va altresì segnalato che l'ordinanza in esame si caratterizza per una valenza prescrittiva notevole che non necessita di essere contestualizzata in una fattispecie analoga. Per tali ragioni la pronuncia potrebbe tradursi in nuovo indirizzo giurisprudenziale e di prassi.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Fabio Pavan

Dr.ssa Nicoletta Biasin